

D.M. 17 marzo 1993

Atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato.

(G.U. 16 gennaio 1997, n. 12)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'«Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto»;

Vista la legge 19 aprile 1990, n. 85, recante «Modificazione alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto»;

Vista la lettera *m*) della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 18 febbraio 1993 contenente «Procedure di trasformazione in S.p.a. dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» secondo cui: «il Ministro delle finanze, ferma restando la titolarità dello Stato ai sensi della normativa vigente, può attribuire in concessione il servizio del lotto automatizzato a soggetto che dia idonee garanzie in ordine alla consistenza patrimoniale e alla struttura tecnica ed organizzativa»;

Ritenuta l'opportunità di adottare una concessione traslativa dei poteri pubblici in ordine al servizio del lotto automatizzato, ai sensi della lettera *m*) della delibera del CIPE del 18 febbraio 1993;

Ritenuto che l'affidamento in concessione del lotto automatizzato risponde all'esigenza di garantire efficienza e funzionalità al servizio e consente un'adeguata tutela degli interessi pubblici dell'erario, garantendo un incremento delle entrate speciali, derivanti dalla gestione del lotto automatizzato;

Ritenuto che la maggiore funzionalità operativa del sistema automatizzato, derivante dall'affidamento in concessione del servizio, può avere effetti favorevoli sull'ordine pubblico, determinando il venir meno delle condizioni che favoriscono la diffusione del gioco del lotto illegale;

Ritenuto che, sulla base delle pregresse argomentazioni, in conformità alla valutazione d'assoluta urgenza compiuta dal CIPE nell'emanazione della delibera del 18 febbraio 1993, sussiste la necessità e l'urgenza di dare attuazione alla relativa lettera *m*);

Ritenuto che «Lottomatica S.p.a.», a seguito di rilevanti investimenti effettuati dispone di un sistema organizzativo informatico, nonché di una struttura ampiamente collaudata, per l'installazione e la manutenzione del predetto sistema, atta a minimizzare gli oneri e i tempi per il processo di automazione del gioco del lotto, con rilevante interesse pubblico per i connessi benefici erariali;

Ritenuto che la «Lottomatica S.p.a.» assicura, direttamente e tramite il coordinamento, l'integrazione ed il controllo dell'attività dei propri consorziati, comprovata esperienza nella gestione di sistemi complessi ad ampia caratterizzazione territoriale e fornisce idonee garanzie di affidabilità e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale ed alla struttura tecnico-organizzativa;

Decreta

Art. 1 (Oggetto della concessione) - 1. I poteri pubblici del Ministero delle finanze, inerenti al servizio del lotto automatizzato, sono trasferiti alla «Lottomatica S.p.a.», nei limiti del presente decreto.

2. Per effetto della concessione di cui al comma 1, il servizio del lotto automatizzato è direttamente organizzato e gestito dalla «Lottomatica S.p.a.».

3. Le modalità relative all'esercizio della concessione sono definite nel presente decreto.

Art. 2 (Controllo e vigilanza) - 1. Il Ministro delle finanze esercita il potere di controllo e di vigilanza sull'esecuzione della concessione con specifico riguardo all'esercizio dei poteri pubblici trasferiti.

2. La disciplina del potere di controllo e di vigilanza è stabilita negli articoli 19 e 25 del presente decreto.

Art. 3 (Revoca della concessione) - 1. Il Ministro delle finanze si riserva il potere di revoca della concessione.

2. Costituisce motivo di revoca della concessione la violazione da parte del concessionario delle norme interne e comunitarie in materia di gare per l'affidamento di opere e forniture.

3. I presupposti e la disciplina del potere di revoca sono stabiliti nell'art. 26 del presente decreto.

Art. 4 (Disciplina comunitaria) - 1. Il concessionario, nell'affidamento a terzi di opere, forniture o servizi inerenti l'esecuzione della concessione indicata nell'art. 1, è obbligato all'integrale applicazione della normativa interna e comunitaria.

2. Agli effetti del comma 1, per i servizi non si considerano terzi i soci consorziati della «Lottomatica S.p.a.».

3. Il Ministro delle finanze esercita il potere di controllo e di vigilanza sul rispetto da parte del concessionario del precedente comma 1.

Art. 5 (Espletamento delle gare) - 1. Il concessionario, per l'espletamento delle gare per l'affidamento di opere o forniture, è tenuto preventivamente e trasmettere al Ministero delle finanze il relativo bando di gara.

2. Il bando deve garantire l'assoluta trasparenza della gara, indicando tutte le condizioni di partecipazione, le prescrizioni tecniche ed economiche e lo svolgimento del procedimento di aggiudicazione.

3. Nel bando di gara dev'essere specificato che «Lottomatica S.p.a.» è concessionaria del Ministero delle finanze.

4. Il Ministro delle finanze esercita il potere di controllo e di vigilanza.

5. Le commissioni giudicatrici delle gare indette dal concessionario sono nominate dal direttore generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.¹

6. Il presidente ed i componenti delle commissioni sono scelti sulla base di specifiche competenze professionali, correlate alla tipologia delle gare da espletare.²

Art. 6 (Durata) - 1. La durata della concessione è fissata in nove anni a decorrere dal giorno successivo a quello di registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti e dell'autorizzazione dell'Amministrazione all'avviamento della prima «ruota».

2. La concessione si intende divisa in tre periodi:

a) messa in funzione del servizio sull'intera Sardegna o «ruota» di Cagliari, da eseguire entro un mese dall'autorizzazione del Ministero all'avviamento della ruota stessa;

b) completamento territoriale del servizio, fino alla estensione su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'art. 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, da portare a termine entro i nove mesi successivi alla messa in funzione della «ruota» di Cagliari;

c) progressiva estensione del servizio a «nuovi punti di raccolta» del gioco del lotto ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'art. 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, da iniziare dal mese successivo a quello del completamento territoriale del servizio.

3. Alla scadenza la presente concessione si rinnoverà tacitamente per un egual periodo, salvo disdetta dell'Amministrazione da comunicare almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione stessa.

3-bis. Salvo il potere di revoca previsto dall'art. 3, la disdetta di cui al precedente comma 3 può essere dichiarata dall'amministrazione solo nel caso in cui accerti, alla data della verifica di cui al successivo comma, la mancata attivazione tecnica, per cause imputabili al concessionario, in misura superiore al 10%, dei punti di cui ai provvedimenti da essa adottati e comunicati secondo le modalità di cui al successivo art. 8, comma 1-bis, a fronte di indennizzo della minor somma fra lo speso ed il migliorato.

Nei casi di mancato adempimento degli obblighi di attivazione che no comportino la disdetta della concessione, si applicherà una penale commisurata a L. 1.000.000 per punto-anno.³

3-ter. La verifica di cui al comma precedente, da effettuarsi sette mesi prima della data di scadenza di cui all'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 17 marzo 1993, in contraddittorio con il concessionario, è demandata ad una Commissione ministeriale nominata dal direttore generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e presieduta da un magistrato amministrativo.⁴

3-quater. La commissione di cui al comma precedente riferisce gli esiti della verifica al direttore generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.⁵

3-quinquies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato adotta, sulla base della relazione finale della commissione di cui al comma 3-ter, le determinazioni in ordine alla eventuale disdetta di cui al comma 3.⁶

¹ L'art. 1 del D.M. 15 novembre 2000 (G.U. 30 novembre 2000, n. 280) ha così sostituito il comma 5 dell'art. 5 del presente decreto.

² L'art. 1 del D.M. 8 novembre 1993 (G.U. 16 gennaio 1997, n.12) prima e, l'art. 1 del D.M. 15 novembre 2000 (G.U. 30 novembre 2000, n. 280) poi hanno così sostituito il comma 6 dell'art. 5 del presente decreto.

³ L'art. 2 del D.M. 15 novembre 2000 (G.U. 30 novembre 2000, n. 280) ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 6 del presente decreto.

⁴ L'art. 2 del D.M. 15 novembre 2000 (G.U. 30 novembre 2000, n. 280) ha aggiunto il comma 3-ter all'art. 6 del presente decreto.

⁵ L'art. 2 del D.M. 15 novembre 2000 (G.U. 30 novembre 2000, n. 280) ha aggiunto il comma 3-quater all'art. 6 del presente decreto.

⁶ L'art. 2 del D.M. 15 novembre 2000 (G.U. 30 novembre 2000, n. 280) ha aggiunto il comma 3-quinquies all'art. 6 del presente decreto.

Art. 7 (Pagamento delle vincite) - 1. Le modalità di pagamento delle vincite saranno definite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 8 (Requisiti tecnici) - 1. I locali, gli impianti, le forniture, le prestazioni e quanto altro forma oggetto della concessione dovranno essere rispondenti perfettamente al progetto esecutivo allegato al presente decreto.

1-bis. Il concessionario è obbligato ad effettuare, a propria cura e spese, l'attivazione del servizio presso le ricevitorie di cui al decreto direttoriale 30 dicembre 1999, fermo restando il rispetto integrale della normativa interna e comunitaria in materia di gare pubbliche europee per forniture e servizi, nei due anni successivi dall'efficacia del presente decreto con cadenza mensile di almeno 1.000 ricevitorie, i cui provvedimenti siano stati comunicati al concessionario dall'amministrazione con preavviso minimo di tre mesi.⁷

2. (Abrogato).⁸

3. Sono altresì a carico del concessionario le seguenti prestazioni:

a) fornitura all'Amministrazione di due copie complete della documentazione del software del sistema (dal sistema operativo fino al teleprocessing, alla gestione dei terminali, e a tutti i lavori centralizzati);
b) fornitura all'Amministrazione di dieci copie dei manuali operativi di tutte le procedure automatizzate;
c) istruzione ed addestramento dei gestori dei punti di raccolta all'uso dei terminali per le giocate;
d) fornitura all'Amministrazione di dieci copie di un opuscolo sulle modalità d'uso dei terminali per le giocate nonché per i gestori dei punti di raccolta del gioco nel numero di copie necessario (almeno una copia per ogni terminale). Eventualmente ristampa in caso di modifiche e/o necessità di altre copie;
e) in generale qualsiasi altro onere connesso con la fornitura, la verifica preliminare, l'installazione, le prove di funzionamento, il funzionamento, la manutenzione e il completo esercizio dell'intero sistema, senza che l'Amministrazione abbia a sostenere alcuna spesa oltre al compenso stabilito, di cui al successivo art. 21.

4. È esclusa dalla presente concessione la fornitura di energia elettrica per il funzionamento dei terminali di raccolta del gioco.

Art. 8-bis (Investimenti per promozione e pubblicità del gioco del lotto) - [1. L'amministrazione si riserva il potere di definire, sulla base dell'interesse pubblico indicato in premessa, il livello degli investimenti di promozione e pubblicità che la concessionaria dovrà effettuare.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno Lottomatica comunicherà, con raccomandata a.r. al Ministero delle finanze la proposta degli investimenti in promozione e pubblicità ritenuti necessari per l'anno successivo, variabile tra il 5% ed il 15% del compenso maturato per l'anno precedente.

3. Il Ministero delle finanze comunicherà, con raccomandata a.r., entro trenta giorni dal ricevimento della proposta della concessionaria, la sua accettazione della proposta o indicherà, sulla base dei motivi di interesse pubblico connessi allo sviluppo del sistema unitario dei giochi, la misura della eventuale variazione degli investimenti indicati nella proposta della concessionaria.

4. Nel caso in cui nessuna comunicazione fosse effettuata dal Ministero delle finanze entro il termine sopraindicato, la proposta della concessionaria si intenderà accettata senza bisogno di alcuna ulteriore formalità].⁹

Art. 9 (Obblighi della società) - 1. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, nonché di quelle del relativo regolamento di applicazione ed esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.

Art. 9-bis (Rete di telecomunicazioni) - 1. Lottomatica invierà, in via provvisoria, il servizio per il lotto automatizzato utilizzando il sistema già realizzato, basato sull'impiego della rete di telecomunicazione dedicata prevista nel progetto tecnico.

⁷ L'art. 3 del D.M. 15 novembre 2000 (G.U. 30 novembre 2000, n. 280) ha aggiunto il comma 1-bis all'art. 8 del presente decreto.

⁸ L'art. 2 del D.M. 8 novembre 1993 (G.U. 16 gennaio 1997, n.12) ha abrogato il comma due dell'art. 8 del presente decreto, il quale prevedeva che " Il concessionario è obbligato ad effettuare, a proprie cure e spese, un'adeguata campagna pubblicitaria, sia all'inizio del gioco sia in fase di esercizio utilizzando i principali mezzi di diffusione (televisione, radio, stampa, cinema)".

⁹ L'art. 8 del D.M. 15 novembre 2000 (G.U. 30 novembre 2000, n. 280) ha abrogato l'art. 8-bis del presente decreto, introdotto dall'art. 3 del D.M. 8 novembre 1993 (G.U. 16 gennaio 1997, n. 12). L'articolo abrogato disponeva: "1. L'amministrazione si riserva il potere di definire, sulla base dell'interesse pubblico indicato in premessa, il livello degli investimenti di promozione e pubblicità che la concessionaria dovrà effettuare. 2. Entro il 30 aprile di ciascun anno Lottomatica comunicherà, con raccomandata a.r. al Ministero delle finanze la proposta degli investimenti in promozione e pubblicità ritenuti necessari per l'anno successivo, variabile tra il 5% ed il 15% del compenso maturato per l'anno precedente. 3. Il Ministero delle finanze comunicherà, con raccomandata a.r., entro trenta giorni dal ricevimento della proposta della concessionaria, la sua accettazione della proposta o indicherà, sulla base dei motivi di interesse pubblico connessi allo sviluppo del sistema unitario dei giochi, la misura della eventuale variazione degli investimenti indicati nella proposta della concessionaria. 4. Nel caso in cui nessuna comunicazione fosse effettuata dal Ministero delle finanze entro il termine sopraindicato, la proposta della concessionaria si intenderà accettata senza bisogno di alcuna ulteriore formalità".

2. Lottomatica dovrà condurre-d'intesa con la Sip e secondo le direttive del ministero delle finanze - entro novanta giorni dalla data di efficacia della concessione, una sperimentazione di utilizzazione della rete Itapac, come secondaria, su una porzione territoriale significativa.

3. Al termine della sperimentazione, previa valutazione da parte del Ministero delle finanze dell'opportunità della progressiva utilizzazione della rete Itapac come secondaria, Lottomatica dovrà utilizzare direttamente, come secondaria, la rete Itapac su tutto il territorio nazionale, mediante la migrazione del sistema già realizzato. Il compenso sarà conseguentemente ridotto come previsto dal successivo art. 21, comma 4. La sperimentazione e la migrazione del sistema saranno effettuate sotto la sorveglianza tecnica del Ministero delle finanze.

4. Qualora il servizio Itapac venga poi ulteriormente potenziato e sia in grado di assorbire anche la gestione della rete primaria, a tre anni dalla data del presente decreto, nel rispetto degli investimenti effettuati e necessari, saranno definiti d'intesa fra il Ministero delle finanze e la concessionaria, i tempi di migrazione dell'intero sistema (compresa la rete primaria) ad una rete Itapac basata su circuiti numerici anziché analogici, e le riduzioni del corrispettivo, proporzionate alle economie che si potranno ottenere.¹⁰

Art.9-ter (Prestazioni del personale) - 1. Le società consorziate della concessionaria, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione, devono avvalersi di personale avente qualificazione tecnica equivalente a quella descritta nel progetto esecutivo, allegato al decreto ministeriale n. 4832/Gab. Del 17 marzo 1993. La concessionaria assume in ogni caso la piena responsabilità dell'esecuzione delle prestazioni.

2. Tutti gli studi, le procedure automatizzate - ivi - compresi i programmi applicativi, intesi come prodotti software appositamente sviluppati dalla concessionaria sulla base di specifiche funzionali sottoposte all'amministrazione - nonché la relativa documentazione realizzati dalla concessionaria, per l'esecuzione dell'incarico, anche nell'ambito dei contratti di fornitura, saranno di proprietà dell'amministrazione ai sensi dell'art. 29.¹¹

Art. 10 (Prestazioni esterne) -1. Per l'esecuzione delle forniture, lavori e prestazioni oggetto della concessione, la concessionaria - in presenza di esigenze operative che richiedano particolari specializzazioni. - assumendo ogni responsabilità al riguardo e rimanendo, comunque, responsabile dell'esecuzione delle prestazioni, potrà avvalersi di esperti e professionisti esterni e di imprese, in possesso di esperienze e conoscenze tecniche e metodologiche in grado di garantire la qualità delle prestazioni a condizioni di economicità.¹²

2. Il concessionario, nell'affidamento a terzi di opere, forniture o servizi inerenti all'esecuzione della concessione oltre a quelli già affidati alla data odierna, si impegna all'integrale applicazione della normativa interna e comunitaria, nonché al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, secondo quanto previsto all'art. 5 del presente decreto.

2-bis. L'acquisizione dei beni e servizi, nei limiti di cui ai precedenti commi, potrà riguardare:

- a) apparecchiature elettroniche centrali e periferiche, nonché il relativo software di base;
- b) reti di telecomunicazione necessarie per il collegamento dei sistemi di elaborazione periferici con quelli centrali, comprendente i nodi per la commutazione di pacchetto, i concentratori/convertitori di protocollo, i circuiti di trasmissione dati sia dedicati che commutati, i modems, le apparecchiature specializzate da installare presso i centri di elaborazione centrali e presso le sedi periferiche per il controllo e le misure da effettuare sulla rete stessa, nonché gli impianti telefonici di servizio;
- c) apparecchiature elettroniche accessorie, quali i sistemi a dischi ottici, ecc., e le apparecchiature ausiliare, nonché quelle per la fotoriproduzione;
- d) mobili, arredi macchine da ufficio (quali fotocopiatrici e macchine calcolatrici), attrezzature speciali (quali armadi ignifughi, armadi portadischi e portanastri, carrelli e simili), apparecchiature per gli impianti tecnologici (quali i gruppi di continuità, gruppi elettrogeni, gruppi frigoriferi, ecc.), materiali ed accessori vari per le sedi nonché automezzi per il trasporto di persone e cose, compresi i furgoni per il trasporto dei tabulati e di altro materiale;
- e) manutenzione dei beni di cui alle precedenti lettere;
- f) materiali sia di elaborazione che di conduzione generale, necessari per il funzionamento dei sistemi di elaborazione centrale e per la conduzione e manutenzione dei locali e dei relativi impianti, quali:
nastri e dischi ottici;
stampanti per il sistema centrale;
materiali per la fotoriproduzione;
materiali di cancelleria varia;

¹⁰ L'art. 4 del D.M. 8 novembre 1993 (G.U. 16 gennaio 1997, n.12) ha introdotto l'art. 9-bis nel presente decreto.

¹¹ L'art. 5 del D.M. 8 novembre 1993 (G.U. 16 gennaio 1997, n.12) ha introdotto l'art. 9-ter nel presente decreto.

¹² L'art.6 del D.M. 8 novembre 1993 (G.U. 16 gennaio 1997, n.12) ha così sostituito il primo comma dell'art. 10 del presente decreto.

mezzi audiovisivi, materiali didattici e illustrativi;
materiali e parti di ricambio occorrenti per il funzionamento degli impianti;
g) consumi e somministrazioni vari quali energia elettrica, telefoni, acqua e simili per il funzionamento dei locali dei centri di elaborazione e dei relativi impianti;
h) servizi ausiliari e di supporto quali:
assistenza all'installazione dei sistemi terminali presso le ricevitorie;
consulenze impiantistiche;
realizzazioni grafiche;
predisposizione di audiovisivi;
predisposizione di materiale illustrativo per la promozione e la pubblicità.¹³

3. Il concessionario, ai fini dell'espletamento delle gare relative all'affidamento a terzi di opere, forniture e servizi, ai sensi della normativa interna e comunitaria, s'impegna a trasmettere all'Amministrazione lo schema di:

- a) bando di gara;
- b) capitolato tecnico e d'oneri;
- c) lettera di invito;
- d) il piano di completamento delle operazioni, definito in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio.

4. Decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'Amministrazione, il bando è da intendere approvato. Il termine è sospeso nel caso in cui l'Amministrazione richieda chiarimenti giuridici o tecnici.

5. Il concessionario si impegna ad effettuare, a sua cura e spese, tutte le attività preliminari alla presentazione delle offerte.

6. Il concessionario provvede a:

- a) assolvere agli obblighi dettati in materia di pubblicità dalla normativa nazionale e comunitaria;
- b) ricevere le domande di partecipazione trasmesse dalle società interessate;
- c) preselezionare le domande pervenute sulla base della valutazione di requisiti di ammissione fissati nel bando di gara;
- d) inoltrare gli inviti per la presentazione delle offerte direttamente all'apposita commissione prevista all'art. 6 del presente decreto.

7. La Commissione ministeriale, entro il termine stabilito nel bando di gara, provvede alla valutazione delle offerte e alla aggiudicazione, con redazione di apposito verbale da trasmettere al concessionario.

Art. 10-bis (Implementazione del sistema-nuovi giochi) -1. L'amministrazione dà atto che la concessionaria, in data 6 settembre 1993, ha presentato uno studio di fattibilità per la gestione delle lotterie istantanee, nonché uno studio per l'emissione di biglietti di lotteria in forma automatizzata e per l'emissione di biglietteria spettacolo in accordo con la SIAE.

2. La concessionaria si impegna a modificare i suddetti studi sulla base delle eventuali indicazioni che l'amministrazione fornirà.

3. Il Ministero utilizzerà, senza alcun onere o spesa, il sistema automatizzato della concessionaria per le lotterie istantanee.

4. Lottomatica, su richiesta del Ministero, effettuerà a costi diretti marginali documentati, le seguenti prestazioni e servizi:

- a) l'utilizzo della rete di telecomunicazioni fra i centri di elaborazione, e i magazzini centrali e periferici di Lottomatica e le ricevitorie del lotto;
- b) l'analisi e la realizzazione del software applicativo e sistemistico per la gestione delle prenotazioni, per la validazione delle vincite e per la gestione amministrativa del gioco;
- c) il supporto marketing per l'ideazione delle nuove forme di lotterie istantanee;
- d) l'assistenza tecnica per l'allestimento logistico della rete distributiva e per l'addestramento tecnico e commerciale della rete di vendita;
- e) il servizio di conservazione dei biglietti presso i magazzini centrali e periferici della Lottomatica nonché il servizio di trasporto e di consegna dei biglietti stessi alle ricevitorie del lotto.

5. Lottomatica dovrà realizzare analoghe attività per le lotterie tradizionali e per la biglietteria spettacolo, sempre i costi diretti marginali documentati, utilizzando la rete telematica ed il sistema informativo del gioco del lotto.

6. La realizzazione degli studi di fattibilità di cui al precedente comma 1, che non riguardano la definizione di obiettivi organizzativi e funzionali dell'amministrazione, ma la concreta utilizzabilità da

¹³ L'art.7 del D.M. 8 novembre 1993 (G.U. 16 gennaio 1997, n.12) ha introdotto il comma 2-bis nell'art. 10 del presente decreto.

parte dell'amministrazione stessa del servizio per il lotto automatizzato, non conferisce alla concessionaria alcun titolo preferenziale per l'aggiudicazione per ulteriori finanziamenti.¹⁴

Art. 11 (Obiettivi) - 1. Il servizio del lotto automatizzato deve essere realizzato in un sistema unico, coordinato ed adeguato a supportare tutte le fasi ed a conseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) miglioramento del servizio reso all'utenza da realizzare mediante:

1) raccolta delle giocate fino ad almeno un'ora prima dell'estrazione;

2) riduzione dei tempi di pagamento delle vincite;

3) incremento progressivo dei punti di raccolta;

4) elevata affidabilità del sistema in modo da ridurre il più possibile il contenzioso;

b) tempestiva acquisizione al bilancio dello Stato dei proventi della raccolta del gioco del lotto;

c) miglioramento delle procedure amministrativo-contabili;

d) miglioramento della sicurezza contro irregolarità e frodi;

e) arricchimento del gioco con estrazioni plurisettimanali, gestione di altri tipi di giochi di abilità, concorsi pronostici, forme di estrazione e scommesse.

Art. 12 (Custodia delle matrici meccanizzate) - 1. Il concessionario provvede alla custodia delle matrici meccanizzate anche ai fini della vigilanza sulla regolarità del gioco da parte degli organi del Ministero delle finanze.

2. Le matrici meccanizzate sono custodite, presso i centri di elaborazione dati di zona istituiti nei capoluoghi di provincia indicati come «ruota» dal primo comma dell'art. 2 della legge 2 agosto 1982, n. 528, in armadi di sicurezza provvisti di serratura a tre chiavi differenti e di congegno di controllo.

3. Le tre chiavi sono custodite, una ciascuno, da due funzionari dell'Amministrazione finanziaria e dal responsabile del centro di elaborazione dati di zona.

Art. 13 (Riscontro delle scommesse) -1. La validità delle giocate è attestata dal concessionario, il quale deve accertare che siano produttive di effetti, in quanto ricevute nelle forme e condizioni prescritte e le relative matrici meccanizzate siano state depositate negli armadi di sicurezza.

Art. 14 (Esclusione dall'estrazione) - 1. Il concessionario dispone l'esclusione dalla estrazione delle scommesse accettate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'art. 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85, oppure quando le matrici rivelano incompletezza di dati o i dati non sono pervenuti al centro di elaborazioni di zona.

2. L'esclusione dall'estrazione è dichiarata dal concessionario e pubblicata nel Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto.

3. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale di zona decorre, a pena di decadenza, il termine di giorni trenta per richiedere il rimborso dell'importo della giocata esclusa.

Art. 15 (Certificazione dei numeri estratti) -1. Il concessionario provvede alla compilazione del notiziario delle estrazioni per ciascuna ruota e alla sua trasmissione a ciascun punto di raccolta per la successiva affissione.

Art. 16 (Convalida delle vincitee determinazione dell'ammontare) - 1. Sulla base delle estrazioni e delle giocate, il concessionario provvede all'individuazione delle vincite, alla convalida e alla determinazione del relativo ammontare sulla scorta delle sorti del gioco e dei premi previsti per ogni combinazione dalla vigente normativa.

2. Il concessionario provvede alla redazione del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto contenente l'elenco delle giocate vincenti per ciascuna ruota, da consegnare alla commissione di estrazione per l'affissione.

3. Ad ogni punto di raccolta sarà trasmesso, per la successiva esposizione al pubblico, il Bollettino contenente le vincite conseguite presso il punto stesso. I dati relativi alle vincite conseguite presso gli altri punti di raccolta siti nella «zona» saranno resi disponibili per interrogazione via terminale.

4. I dati di cui al Bollettino ufficiale fanno fede, ad ogni effetto, per la determinazione dei diritti dell'erario e dei terzi nonché per la conseguente responsabilità del concessionario.

Art. 17 (Messa in funzione e penalità) - 1. Entro quindici giorni dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti del presente decreto, l'Amministrazione ha facoltà di concordare con il concessionario e, in caso di disaccordo, di fissare entro i successivi sette giorni il genere, il numero e le modalità delle prove e delle simulazioni da farsi prima della messa in funzione degli impianti sulla «ruota» pilota di Cagliari.

¹⁴ L'art.8 del D.M. 8 novembre 1993 (G.U. 16 gennaio 1997, n.12) ha introdotto l'art. 10-bis nel presente decreto.

2. Dalla messa in funzione della prima parte del servizio di cui all'art. 6, comma 2, punto a), ha inizio l'esercizio del lotto automatizzato.

3. Il servizio del lotto automatizzato si intenderà invece posto totalmente in funzione al termine del secondo periodo, previsto dallo stesso art. 6, comma 2, punto b).

4. Le date di tali due momenti sono riportate nel diagramma reticolare riportato nel progetto di cui all'art. 8, comma 1, studiato in modo da rendere minimi i tempi di realizzazione.

5. Ove il completamento territoriale fosse effettuato in ritardo sulla data sopra indicata, si applicherà una penale di lire cinque milioni al giorno, sulla base dei criteri indicati nel progetto stesso, facendo salvi i primi dieci giorni di ritardo.

Art. 18 (Garanzia e penalità) -1. Il concessionario garantisce per tutta la durata della concessione l'efficienza del servizio, la buona qualità dei materiali e delle parti costituenti gli impianti nonché la corretta esecuzione della loro installazione ed il loro pieno e perfetto funzionamento.

2. Per tutta la durata della concessione, il concessionario deve garantire anche una completa, efficiente e tempestiva manutenzione del sistema impegnandosi a correggere tutte le imperfezioni che si rendessero palesi all'atto del funzionamento e a riparare i guasti, di qualsiasi tipo, si dovessero verificare durante il funzionamento, sia negli impianti sia nelle apparecchiature, ivi compresi i terminali presso i punti di raccolta, da qualunque causa siano prodotti, fatte salve le eventuali rivendicazioni per il risarcimento da parte di terzi utilizzatori in caso di dolo o colpa grave.

3. Per gli eventuali ritardi nell'esecuzione delle ripartizioni vengono fissate le seguenti penalità:

per la ritardata ripartizione e/o di un terminale, per ogni giorno di ritardo dopo il primo giorno dalla segnalazione del guasto, L. 200.000;

per la ritardata ripartizione e/o sostituzione di apparecchiature intermedie col funzionamento degradato, per ogni giorno di ritardo dopo il primo giorno dalla segnalazione, L. 100.000 per il numero di terminali coinvolti;

idem, per ogni giorno di mancato funzionamento, per ogni giorno di ritardo dopo il primo giorno dalla segnalazione, L. 200.000 per il numero di terminali coinvolti;

per la ritardata riparazione o sostituzione di apparecchiature di centri di elaborazione di zona critiche per il funzionamento dei terminali, per ogni giorno di funzionamento degradato dopo il primo giorno dalla segnalazione, L. 100.000 per il numero di terminali supportati;

idem, per ogni giorno di mancato funzionamento dopo il primo giorno dalla segnalazione, L. 200.000 per il numero di terminali supportati;

per ritardata riparazione o sostituzione di apparecchiature del centro di elaborazione di zona o dell'ufficio centrale di elaborazione non critiche nei riguardi di terminali, per ogni giorno di ritardo dopo il primo giorno dalla segnalazione, L. 300.000.¹⁵

4. Alla scadenza di ogni anno di durata contrattuale l'importo delle penali previste dal presente contratto viene rivalutato del 10%.

Art. 19 (Controlli e collaudi) - 1. Il Ministro delle finanze esercita il potere di controllo e vigilanza, sull'esercizio dei poteri pubblici trasferiti, al fine di verificare l'efficienza e la funzionalità del servizio del lotto automatizzato.

2. L'Amministrazione ha facoltà di procedere unilateralmente a verifiche e collaudi, informandone il concessionario. In particolare i collaudi saranno volti ad accertare:

la rispondenza dei programmi applicativi realizzati in esecuzione della concessione alle rispettive specifiche funzionali contenute nel progetto esecutivo, allegato al decreto ministeriale n. 4832 del 17 marzo 1993;

la rispondenza della documentazione agli standard descritti nel citato progetto esecutivo;

l'effettivo inserimento dei programmi nelle librerie del sistema.¹⁶

3. Per particolari verifiche e collaudi che si dovessero rendere necessari nel corso della concessione potranno essere istituite, di volta in volta, apposite commissioni, da nominarsi con decreto del Ministro delle finanze.

4. Per le verifiche e le prove di collaudo il concessionario è tenuto, a richiesta dell'Amministrazione, a mettere a disposizione apparecchiature e strumenti di misura e/o per la simulazione di condizioni di esercizio per quanto occorrenti nonché ad esibire le certificazioni richieste per legge, rilasciate dai comuni e dagli enti a ciò preposti.

5. Tutti gli oneri connessi alle operazioni di verifica e collaudo, ivi compreso quanto dovuto agli enti per le certificazioni richieste a norma di legge, sono a carico del concessionario.

¹⁵ L'art.9 del D.M. 8 novembre 1993 (G.U. 16 gennaio 1997, n.12) ha così sostituito il comma 3 dell'art. 18 del presente decreto.

¹⁷ L'art. 10 del D.M. 8 novembre 1993 (G.U. 16 gennaio 1997, n.12) ha così sostituito il comma 2 dell'art. 19 del presente decreto.

6. Il concessionario è tenuto altresì a provvedere a proprie spese alla eliminazione degli eventuali difetti e manchevolezze riscontrate in occasione sia delle verifiche preliminari che dei collaudi, senza alcun diritto a maggior compenso o a particolari compensi.

Art. 20 (Impegni specifici del concessionario) - 1. Il concessionario, per tutta la durata della presente concessione, garantisce che:

- a) le azioni costituenti il suo capitale non verranno trasferite senza preventiva autorizzazione vincolante del Ministero delle finanze. I nuovi azionisti dovranno, in ogni caso, dare atto per iscritto di conoscere e vincolarsi a rispettare gli impegni assunti dal concessionario con la presente concessione;
- b) il capitale sociale non verrà ridotto se non previa autorizzazione del Ministero delle finanze.

2. Il concessionario ha facoltà di quotarsi presso il mercato borsistico. A far tempo della richiesta di quotazione non si applica quanto previsto nel precedente comma 1, alle lettere a) e b). L'acquisizione comunque attuata da parte di terzi, diversi dagli attuali soci della società, del controllo della stessa, ai sensi dell'art. 2359, n. 1 codice civile, è soggetta all'autorizzazione del Ministro delle finanze che provvede entro trenta giorni dalla data della richiesta.

3. La nomina del Presidente, dell'Amministratore delegato/Direttore generale e del presidente del collegio sindacale sarà sottoposta al preventivo gradimento del Ministro delle finanze.¹⁷

Art. 21 (Compenso per la concessione) - 1. A titolo di compenso, determinato nell'attuale regime dell'IVA, al concessionario verrà corrisposto un importo risultante dalle seguenti aliquote, applicate sugli scaglioni di incasso lordo delle giocate effettuate sui terminali meccanizzati, a partire dall'attivazione della ruota di Cagliari:

- 1° scaglione di incasso (fino a 1.000 miliardi) - aliquota 6,916%;
- 2° scaglione di incasso (da 1.001 a 1.500 miliardi) - aliquota 6,910%;
- 3° scaglione di incasso (da 1.501 a 2.000 miliardi) - aliquota 6,880%;
- 4° scaglione di incasso (da 2.001 a 3.000 miliardi) - aliquota 6,850%.

2. Per gli scaglioni successivi di mille miliardi ciascuno, una riduzione costante dello 0,1605 rispetto alla aliquota dello scaglione precedente.

3. (Abrogato).¹⁸

4. Allorché sarà impiegata a regime la rete Itapac, il corrispettivo della concessionaria sarà ridotto nella misura del 6%, pari alle economie dei costi complessivi del sistema conseguibili per effetto di detto impiego. Di conseguenza l'aliquota del primo scaglione sarà pari al 6,501% e in analoga misura saranno ridotte le aliquote degli scaglioni successivi. Su dette aliquote saranno applicati gli adeguamenti annuali di cui al precedente comma 3.

5. L'applicazione delle aliquote ai diversi scaglioni di incasso, ai fini della determinazione del compenso, sarà effettuata considerando l'incremento degli incassi al netto dell'inflazione, calcolata in funzione della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo riferito al 30 giugno 1993.

6. per gli scaglioni di incasso annuo superiore a 7.000 miliardi, sarà operata una riduzione del compenso come di seguito indicata:

- a) fra 7 e 8.000 miliardi, l'importo sarà calcolato applicando la relativa aliquota sull'85% dello scaglione di incasso;
- b) tra 8 e 9.000 miliardi, l'importo sarà calcolato applicando la relativa aliquota sul 78% dello scaglione di incasso;
- c) tra 9 e 10.000 miliardi, l'importo sarà calcolato applicando la relativa aliquota del 68% dello scaglione di incasso;
- d) tra 10 e 11.000 miliardi, l'importo sarà calcolato applicando la relativa aliquota sul 55 % dello scaglione di incasso;
- e) tra 11 e 12.000 miliardi, l'importo sarà calcolato applicando la relativa aliquota sul 40 % dello scaglione di incasso;
- f) tra 12 e 14.000 miliardi, l'importo sarà calcolato applicando la relativa aliquota sul 25% dello scaglione di incasso;

¹⁷ L'art. 4 del D.M. 15 novembre 2000 (G.U. 30 novembre 2000, n. 280) ha così sostituito il comma 3 dell'art. 20 del presente decreto.

¹⁸ L'art. 8 del D.M. 15 novembre 2000 (G.U. 30 novembre 2000, n. 280) ha abrogato il comma 3 dell'art. 21 del presente decreto il quale prevedeva che "In relazione al livello attuale degli investimenti in promozione e pubblicità che l'amministrazione definirà secondo le modalità di cui all'art. 8-bis, la concessionaria provvederà ad effettuare gli investimenti così definiti, ottenendone il rimborso dell'amministrazione, sulla base di documentazione probatoria di carattere analitico, attraverso l'adeguamento percentuale, nell'anno successivo, delle aliquote di aggio di cui al precedente comma 1, fino alla totale concorrenza dei costi sostenuti dalla concessionaria stessa."

g) oltre 14.000 miliardi annui l'importo sarà calcolato la relativa aliquota sul 10% dello scaglione di incasso.

7. L'Amministrazione non corrisponderà alcuna anticipazione sui compensi.¹⁹

Art. 22 (Pagamenti) - 1. A partire dall'attivazione della ruota di Cagliari, il concessionario ha diritto a pagamenti mensili, il cui importo viene calcolato sulla base dell'incasso lordo delle giocate gestite da ciascuno dei terminali elettronici nel mese precedente, secondo quanto descritto nell'art. 21, al netto delle eventuali penalità che risultassero dovute all'Amministrazione.

2. Ai fini del pagamento il concessionario invierà, all'Amministrazione, entro trenta giorni dal termine di ciascun mese, una fattura con l'importo del compenso mensile calcolato secondo le modalità indicate nel primo comma del presente articolo, oltre l'IVA se dovuta.

3. I pagamenti a favore del concessionario verranno effettuati dalla Amministrazione secondo le modalità previste dall'art. 533 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro e precisamente mediante ordinativi diretti.

Art. 23 (Cauzione) - 1. L'Amministrazione, a garanzia delle prestazioni contrattuali, tratterà a titolo di cauzione, prima di corrispondere i compensi indicati nell'art. 21, un importo determinato nella misura dello 0,3% delle riscossioni del concessionario di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560.²⁰

2. L'Amministrazione provvederà a restituire definitivamente tale importo, trattenuto a titolo di cauzione, al termine della presente concessione.

3. È facoltà del concessionario sostituire la cauzione con idonea fidejussione bancaria o assicurativa a prima domanda, senza eccezioni e onere di preventiva escussione.

Art. 24 (Modalità di estensione del servizio) - 1. Una volta messo in funzione il servizio del lotto automatizzato su tutto il territorio nazionale, la progressiva estensione dei punti di raccolta del gioco verrà attuata a mezzo di piani annuali comunicati dal concessionario alla Amministrazione.

2. La stesura dei piani dovrà conformarsi ai seguenti criteri generali:

a) ogni piano annuale sarà comunicato con sei mesi di anticipo ed avrà come obiettivo finale l'automazione dei punti di raccolta individuati nel piano stesso;

b) quattro mesi prima dell'inizio dell'attuazione il concessionario deve conoscere l'elenco dei «nuovi punti di raccolta del gioco», ciascuno con l'indirizzo dei locali ove introdurre i terminali; diversamente slitta l'inizio della realizzazione.

3. L'Amministrazione esercita il potere di controllo e di vigilanza, approvando il piano annuale predisposto dal concessionario.

4. Decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione da parte dell'Amministrazione, il piano è da intendersi approvato. Il termine è sospeso nel caso in cui l'Amministrazione richieda chiarimenti giuridici e tecnici.

5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti nei piani annuali si applica una penalità di L. 200.000.

Art. 25 (Direttive e controlli) - 1. Il concessionario è tenuto a fornire nei termini fissati tutte le informazioni e documenti che possono essere richieste dall'Amministrazione.

2. È tenuto altresì ad ottemperare a tutte le disposizioni dell'Amministrazione circa le modalità di custodia, nonché di rilettura e controllo delle matrici meccanizzate delle giocate anche ai fini dell'individuazione delle vincite.

3. Il concessionario è altresì impegnato fin d'ora ad effettuare tutte le prestazioni necessarie al servizio di pagamento delle vincite, nonché per eventuali ulteriori incarichi che venissero affidati, alle condizioni che saranno di volta in volta concordate.

Art. 26 (Revoca della concessione) - 1. Il Ministro delle finanze, con decreto motivato, dispone la revoca della concessione, nelle seguenti ipotesi:

a) quando vengono meno i requisiti soggettivi ed oggettivi del concessionario di cui alla lettera m) della Del. CIPE 18 febbraio 1993;

b) quando l'esercizio dei poteri pubblici trasferiti avviene in modo non conforme all'interesse pubblico tutelato dall'Amministrazione;

¹⁹ L'art. 11 del D.M. 15 novembre 2000 (G.U. 30 novembre 2000, n. 280) ha così sostituito il comma 7 dell'art. 21 del presente decreto.

²¹ L'art. 6 del D.M. 15 novembre 2000 (G.U. 30 novembre 2000, n. 280) ha così modificato il comma 1 dell'art. 23 del presente decreto.

c) quando il concessionario viene reiteratamente meno alle garanzie previste nei commi 1 e 2 dell'art. 18, compromettendo l'efficienza e la funzionalità del sistema considerato nel suo complesso.²¹

d) quando il concessionario, nell'affidamento a terzi di opere, forniture e servizi, inerenti l'esecuzione della concessione, non osserva l'integrale applicazione della normativa interna e comunitaria;

e) quando il concessionario non osserva gli impegni specifici di cui all'art. 20.

2. Il Ministro delle finanze, accertata la sussistenza di una delle ipotesi indicate al comma precedente, la contesta al concessionario con atto formale, fissando un termine per la regolarizzazione della situazione non inferiore a giorni trenta.

3. Il concessionario provvede ad adottare i provvedimenti necessari comunicandoli al Ministro delle finanze.

4. Nell'ipotesi in cui perduri la situazione oggetto della contestazione, il Ministro delle finanze adotta il provvedimento esecutivo di revoca immediata della concessione.

Art. 27 (Trattamento dei lavoratori dipendenti) - 1. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme vigenti e/o che potrebbero essere emanate nel corso della validità del contratto per quanto riguarda i lavoratori dipendenti.

2. Il concessionario si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori e montaggi, nella messa in funzione delle varie parti del sistema, nel funzionamento dei centri, nell'organizzazione generale della manutenzione, ed in genere in tutti i lavori che riguardano il presente contratto, e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipula, per le categorie e località interessate, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nelle stesse località successivamente stipulato per le stesse categorie. Il concessionario si impegna, in ogni caso, a corrispondere al personale dipendente un trattamento economico non inferiore a quello spettante ai dipendenti dell'Amministrazione svolgente mansioni pienamente corrispondenti.

3. Il concessionario si obbliga altresì a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Senza pregiudizio degli altri diritti derivanti dal contratto all'Amministrazione, il concessionario è responsabile della osservanza delle norme di cui al presente articolo anche nel caso in cui essa, con o senza autorizzazione, abbia ceduto in tutto o in parte l'esecuzione delle forniture, lavori e prestazioni formanti oggetto del contratto.

Art. 28 (Brevetti e diritti d'autore) - 1. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso il concessionario usi dispositivi e soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

2. Il concessionario manleverà e terrà indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite e i danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, le spese o le responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione per violazioni di diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero.

3. Il concessionario si obbliga a prestare il proprio assenso, per l'estromissione dell'Amministrazione, nell'ambito di eventuali giudizi, ex art. 111, terzo comma, del codice di procedura civile.

Art. 29 (Adempimenti al termine della concessione) - 1. Al termine, per qualsiasi causa, della concessione, e salvo il caso di proroga o rinnovo, il concessionario si obbliga a trasferire gratuitamente all'amministrazione, a sua richiesta, la proprietà dell'intero sistema automatizzato, comprensivo della disponibilità dei locali, delle apparecchiature, ivi compresi i terminali presso tutti i punti di raccolta, degli impianti, delle strutture dei programmi, degli archivi e di quanto altro occorre per il completo funzionamento, gestione e funzionalità del sistema stesso.

2. Le eventuali operazioni di trasferimento -- che avverranno in contraddittorio tra l'Amministrazione e il concessionario, con la redazione di appositi verbali -- avranno inizio nel semestre precedente la scadenza del termine contrattuale, salvaguardando l'esigenza di non compromettere, in tale periodo, la funzionalità del sistema.

3. Nel suddetto semestre il concessionario dovrà fornire ai funzionari dell'Amministrazione all'uopo espressamente incaricati, che potranno farsi assistere da esperti tecnici appositamente designati, tutte le informazioni e le notizie utili per agevolare il trasferimento della gestione.

4. Tutti gli studi, le procedure automatizzate e la relativa documentazione realizzati dal concessionario per l'esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto, resteranno a disposizione gratuita dell'Amministrazione.

²¹ L'art. 12 del D.M. 8 novembre 1993 (G.U. 16 gennaio 1997, n.12) ha così sostituito la lettera c), primo comma, dell'art. 26 del presente decreto.

5. Allo scopo di evitare interruzioni nel servizio relativo al funzionamento del sistema automatizzato l'Amministrazione ha facoltà di subentrare o di richiedere la cessione dei contratti in essere alla data di scadenza della concessione stipulati dal concessionario per la gestione del servizio stesso inclusi quelli stipulati per la realizzazione e gestione dell'estensione di cui al precedente articolo 8, comma 1-bis.²²

6. Al termine delle eventuali operazioni di trasferimento si provvederà alla regolazione dei rapporti attivi e passivi in essere fra l'Amministrazione ed il concessionario, il concessionario dovrà definire ogni rapporto di subordinazione e collaborazione posto in essere per l'attuazione della concessione, con l'esclusione di oneri residui per l'Amministrazione.

Art. 30 (Clausola compromissoria) - 1. Le controversie tra l'Amministrazione finanziaria e la concessionaria in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente concessione sono deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali uno nominato dall'Amministrazione finanziaria, uno dalla concessionaria, ed il terzo, con funzioni di Presidente, d'accordo tra le parti è scelto fra i magistrati delle giurisdizioni superiori, anche in quiescenza.

In caso di disaccordo, il presidente sarà nominato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti e sarà scelto fra i magistrati sopra indicati, anche in quiescenza.²³

Art. 31 (Regime transitorio) - 1. L'amministrazione provvederà ad adottare sollecitamente tutti gli atti amministrativi necessari previsti dalla vigente normativa per l'esercizio del sistema automatizzato del lotto al fine di rendere operativa la ruota di Cagliari nel più breve tempo possibile.

2. Entro il 31 dicembre 1994, Lottomatica effettuerà investimenti in promozione e pubblicità del gioco del lotto pari a 40 miliardi.

3. Al termine del periodo sopraindicato, sulla base dell'importo opportunamente documentato degli investimenti effettuati e dei relativi oneri, verrà determinata la variazione percentuale da applicare per il 1995 sull'aggio del primo scaglione di incasso e di quelli successivi.²⁴

Art. 32 (Dichiarazione finale) - 1. Il decreto ministeriale 17 marzo 1993 ed il presente decreto saranno trasmessi, ai sensi dell'art. 5 del trattato istitutivo della CEE, e in considerazione del contenzioso comunitario in atto, alla commissione CEE per l'esame di conformità a detto trattato.

2. Gli stessi decreti diverranno impegnativi per il Ministero delle finanze ove la commissione CEE non ritenga che le relative clausole siano in contrasto con le prescrizioni dello stesso trattato.²⁵

Art. 33 (Atto di sottomissione) - 1. Ai fini dell'attivazione della concessione la concessionaria rilascerà formale atto di sottomissione piena e condizionata in ordine a tutto quanto disposto dal presente decreto

2. Con lo stesso atto di sottomissione, Lottomatica rinuncerà ad ogni pretesa inerente la precedente procedura di affidamento sempreché la concessione acquisti e conservi in via definitiva giuridica efficacia.²⁶

²²L'art. 7 del D.M. 15 novembre 2000 (G.U. 30 novembre 2000, n. 280) ha così modificato il comma 5 dell'art. 29 del presente decreto.

²³L'art. 13 del D.M. 8 novembre 1993 (G.U. 16 gennaio 1997, n.12) ha così sostituito l'art. 30 del presente decreto.

²⁴L'art.14 del D.M. 8 novembre 1993 (G.U. 16 gennaio 1997, n.12) ha introdotto l'art. 31 nel presente decreto.

²⁵L'art.14 del D.M. 8 novembre 1993 (G.U. 16 gennaio 1997, n.12) ha introdotto l'art. 32 nel presente decreto

²⁶L'art. 14 del D.M. 8 novembre 1993 (G.U. 16 gennaio 1997, n.12) ha introdotto l'art. 33 nel presente decreto